

22/05/2016

## MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

### Vecchio Arti. 13

2. Sono membri di diritto, senza diritto di voto, dell'Assemblea regionale i Parlamentari, gli assessori e i Consiglieri regionali iscritti ad un circolo della regione.

### Nuovo Articolo 13. (L'assemblea regionale)

2. Sono membri di diritto, con diritto di voto, dell'Assemblea regionale, i Parlamentari, gli assessori e i Consiglieri regionali iscritti ad un circolo della regione ed i componenti la commissione regionale per il congresso.

### Vecchio - Articolo 14. (La direzione regionale)

2. La direzione Regionale è composta da un numero di membri eletti non superiore al 25% dei membri eletti in Assemblea regionale. Fanno parte della Direzione Regionale; i vicesegretari, il presidente dell'assemblea regionale, il Tesoriere regionale. Fanno parte senza diritto di voto il Presidente della Giunta Regionale; i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali; i Presidenti di Provincia; i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, qualora iscritti al Partito, i membri della Segreteria Regionale, i Segretari Provinciali e i Presidenti delle Assemblee Provinciali.

### Nuovo - Articolo 14. (La direzione regionale)

2. La direzione Regionale è composta da un numero di membri eletti non superiore al 50% dei membri eletti in Assemblea regionale. Fanno parte della Direzione Regionale; i vicesegretari, il presidente dell'assemblea regionale, i Vice presidenti dell'Assemblea regionale, il Tesoriere regionale. Fanno parte con diritto di voto il Presidente della Giunta Regionale; i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali; i Presidenti di Provincia; i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, qualora iscritti al Partito, i membri della Segreteria Regionale, i Segretari Provinciali, i Presidenti delle Assemblee Provinciali.

### Vecchio - Articolo 19. (La Commissione di Garanzia regionale)

1. La Commissione di Garanzia è eletta dall'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente e un ufficio di presidenza.

### Nuovo - Articolo 19. (La Commissione di Garanzia regionale)

1. La Commissione di Garanzia è eletta dall'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente e un ufficio di presidenza.

### Vecchio Statuto regionale comma 5 Articolo 22

L'organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, è presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del Partito ed nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello. Il Segretario dell'organizzazione giovanile è inoltre membro di diritto dell'organo esecutivo del Partito al livello corrispondente.

### Nuovo

L'organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, è presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del Partito ed nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello. In assemblea regionale ed in direzione è rappresentato, con diritto di voto, dal segretario regionale e dai segretari provinciali. Il Segretario dell'organizzazione giovanile è inoltre membro di diritto dell'organo esecutivo del Partito al livello corrispondente.